

Premesso che:

- con D.G.R. n. 30-23995 del 16.2.1998 sono stati stabiliti i criteri, tra l'altro, del riparto, tra le Province, del fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica nei terreni utilizzati per oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri di riproduzione della fauna selvatica;
- con D.G.R. n. 58-9688 del 16.6.2003 si è stabilito, tra l'altro, di procedere al trasferimento a favore delle Province, delle somme relative al riparto dei fondi destinati al risarcimento dei danni cui sopra si accenna, rilevati nel corso dell'anno 2004 e successivi, fino all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente ridotta del cinque per cento e proporzionalmente alle risorse disponibili;

considerato che le Province hanno lamentato che l'applicazione di tale meccanismo contabile comporta una drastica riduzione dei fondi loro trasferiti annualmente, ai fini del risarcimento dei danni in questione, ed in particolare che la percentuale di riduzione del cinque per cento è eccessiva e non rispondente all'esigenza di ridurre, con la necessaria gradualità, il fenomeno dannoso mediante interventi di prevenzione e di contenimento pianificati;

riconosciuta la fondatezza di tali lamentele e ritenuto, ciò stante, di ridurre la percentuale, da applicare in detrazione alla media dei danni accertati nei tre anni precedenti l'anno cui si riferisce il riparto, dal cinque all'uno per cento;

preso atto delle risultanze del Comitato ex art. 8 della L.R. 17/99 che, nella seduta del 1/10/2004, ha espresso parere favorevole, formulando alcune proposte di modifica e richiesto di:

- rivedere i criteri per il risarcimento dei danni per l'anno 2005 e seguenti da discutere nell'ambito del Comitato Danni ai sensi dell'art. 55 della L.R. 70/96 per valutare e predisporre un programma di contenimento e risarcimento dei danni da fauna selvatica anche attraverso l'attivazione di strumenti di prevenzione e altre modalità di risarcimento, ivi compreso il ricorso a strumenti assicurativi;
- di valutare attraverso i dati di preconsuntivo danni 2004, che le Province si sono impegnate a fornire entro il 15/10/2004, la congruità dello stanziamento previsto per il 2004;

ritenuto, al fine del sollecito trasferimento delle somme in argomento, di stabilire, fermo quant'altro deliberato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 58-9688 del 16.6.2003, che i fondi relativi all'anno 2004, verranno trasferiti alle Province in misura pari all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta dell'uno per cento, tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all'anno precedente, rinviando quanto richiesto dal Comitato a successivi specifici incontri;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- di stabilire, fermo quant'altro deliberato dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 58-9688 del 16.6.2003, che i fondi relativi ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, nel territorio di competenza provinciale, che saranno accertati nel corso degli anni 2004, verranno trasferiti alle Province in misura pari all'ammontare della media dei danni accertati nel triennio precedente, ridotta dell'uno per cento, tenendo conto di eventuali compensazioni che dovessero rendersi necessarie in seguito alla verifica dei dati relativi all'anno precedente;

di dare atto che la spesa relativa all'anno 2004 verrà apportata con le risorse all'uopo assegnate con D.G.R. n. 13-11731;

- di rinviare a successivi specifici incontri gli approfondimenti relativi alla revisione dei criteri e modalità del risarcimento e prevenzione dei danni.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statutoe dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.